ix legislatura — ottava commissione — seduta del 18 settembre 1986

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

77.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PA	G.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	į	Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Ve-		Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » (3765)		4
nezia » (3494) Casati Francesco, Presidente	3, 4	Casati Francesco, Presidente	4,	6
Brocca Beniamino, Relatore	3	Sodano Giampaolo, Relatore		4



La seduta comincia alle 10.30.

ANTONIO CONTE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (3494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, recante nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (3494).

L'onorevole Beniamino Brocca ha facoltà di svolgere la relazione.

Beniamino BROCCA, Relatore. La Biennale di Venezia, creata nel 1893 con una delibera del comune, e trasformata in ente autonomo nel 1930, promuove attività permanenti ed organizza manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca della sperimentazione nel campo delle arti.

L'ordinamento statutario della Biennale risale al 1973, e più esattamente alla legge n. 438, integrata successivamente con legge 13 giugno 1977, n. 324.

Il presente disegno di legge, recante norme per il nuovo ordinamento dell'ente, introduce modifiche non procrastinabili se si ha veramente a cuore il migliore funzionamento della Biennale che, per la crescita intervenuta in questi anni, necessita urgentemente di ulteriori interventi.

Le modifiche essenziali all'ordinamento dell'ente non riguardano i suoi fini, né l'inquadramento nel settore del parastato, né mettono in discussione la struttura base della Biennale stessa. Le modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, oggetto di questo disegno di legge, intendono dare all'ente strumenti più agili affinché i fini istituzionali possano essere raggiunti con la massima efficienza, economicità e competitività. In sostanza, si introduce un nuovo organo (giunta esecutiva) e si definisce più opportunamente la responsabilità dei direttori dei settori. Sono questi i punti sostanziali delle modifiche previste nel disegno di legge in esame i cui articoli, comunque, illustrerò brevemente.

L'articolo 1 introduce il nuovo organo (giunta esecutiva) i cui compiti, strettamente operativi e decisionali, sono di secondo grado rispetto a quelli del consiglio direttivo. Sempre all'articolo 1 l'organo interno di controllo, già qualificato come « collegio sindacale », viene ridefinito « collegio dei revisori », in armonia con il restante comparto del parastato.

L'articolo 2 ridefinisce i compiti del consiglio direttivo, è composto di numerosi commi, ed essendo di facile lettura non credo sia necessario esaminarlo nei dettagli.

L'articolo 3 inserisce un articolo 9-bis dopo l'articolo 9 della legge 26 luglio 1973, n. 438. Detto articolo riguarda la giunta esecutiva, che risulta essere composta dal presidente dell'ente e da quattro membri eletti in seno al consiglio direttivo. Della giunta, inoltre, fa parte il segretario generale il quale partecipa con voto consultivo alle riunioni della medesima. Sempre in tema di composizione della giunta è specificato che i membri

del collegio dei revisori hanno facoltà di assistere alle sedute di giunta. La successiva parte dell'articolo definisce i punti sui quali la giunta esecutiva è chiamata a deliberare.

L'articolo 4, sostituendo l'articolo 2, terzo comma, della legge 13 giugno 1977, n. 324, stabilisce che i componenti il consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il successivo articolo 5 ha una funzione di raccordo con gli altri articoli del provvedimento.

L'articolo 6 stabilisce che l'incarico di direttore del settore è conferito a personalità del mondo della cultura, che i direttori sono nominati con contratto a termine e che – altro aspetto importante di questo provvedimento – possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

L'articolo 7 estende i compiti dei direttori di settore anche ad attività permanenti e di conservazione del patrimonio culturale.

L'ultimo articolo definisce l'abrogazione di tutte le disposizioni della legge 26 luglio 1973, n. 438, che dovessero risultare in contrasto con quelle previste nel disegno di legge al nostro esame.

Dalla breve relazione che ho svolto credo sia possibile evincere che il presente provvedimento non mette assolutamente in discussione la struttura dell'ordinamento della Biennale, limitandosi ad introdurre talune novità che potranno certo contribuire al miglior funzionamento della Biennale stessa. Auspico pertanto una rapida approvazione di queso disegno di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » (3765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Triennale di Milano " ».

L'onorevole Sodano ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAMPAOLO SODANO. Il disegno di legge n. 3773 si presta ad un duplice ordine di valutazione, uno riguardante lo specifico problema affrontato nel progetto stesso (il nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Triennale di Milano ») e l'altro, di carattere più generale, della collocazione complessiva dei tre grandi enti culturali e nazionali (la « Triennale di Milano », la « Biennale di Venezia » e la « Quadriennale di Roma ») e delle condizioni necessarie affinché ne sia garantita l'azione futura e forse anche la stessa sopravvivenza,

La Triennale ha una antica origine, nasce dalla costituzione, nel 1921, di un consorzio tra i comuni di Milano e di Monza e la Società umanitaria con la denominazione di « Università delle arti decorative ». Nel 1923 si tiene a Monza la prima esposizione internazionale delle arti figurative, replicata nel 1925 e nel 1927. È ancora una iniziativa a livello locale ma che denota già una solida impostazione culturale e di ricerca.

La legge 2 luglio 1929, n. 1178, trasforma la manifestazione in una permanente, stabilendo che l'esposizione avrebbe dovuto tenersi ogni tre anni. Con la iscrizione al Bureau international di Parigi veniva riconosciuto all'esposizione stessa un livello internazionale.

Nel 1931, con il regio decreto-legge 25 giugno, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, venne istituito l'ente « Espansione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna ». In data 30 settembre 1932 venne approvato lo statuto dell'ente modificato nel 1938 in seguito alle modifiche introdotte nella legge istitutiva.

Infine, con legge 1° aprile 1949, n. 118, l'ente fu riorganizzato e ne fu più esattamente identificato lo scopo, pur sempre mantenendosi nell'alveo originario.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966 l'ente fu sottoposto al controllo della Corte dei conti. Da quel momento si iniziò una lunga diatriba tra l'ente e la Corte stessa sull'inoltro dei documenti necessari per lo svolgimento del controllo: l'ultima relazione della Corte al Parlamento si riferisce all'esercizio finanziario 1981.

Dello stesso anno è il regolamento organico del personale: lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979. Il regolamento organico è stato adeguato a tali norme ponendo fine ad una situazione di confusione, quando non di palese illigittimità, protrattasi per molti anni.

Il disegno di legge n. 3765 tende a stabilire un nuovo ordinamento dell'ente, pur restando sempre nei limiti stabiliti dalla legge n. 70 sul parastato. In buona sostanza, si tende a ripercorrere, adattandola all'esperienza di questi anni, la strada già seguita nel 1949, al momento della ristrutturazione dell'ente stesso, eliminando la necessità di uno stato e confermando, invece, per legge la struttura e gli organi dell'ente, con le relative competenze.

Nel disegno di legge vi sono varie imprecisioni e la tecnica legislativa non può dirsi certamente esemplare: valga per tutti l'articolo 7, in base al quale si vorrebbe che il Presidente del Consiglio procedesse alla designazione di uno dei membri del Consiglio di amministrazione che egli stesso dovrebbe nominare, o l'articolo 2, secondo comma, che dà per scontati e risolti una serie di problemi relativi alla proprietà di immobili che, nell'attuale formulazione dell'articolo stesso, non lo sono affatto, con il rischio - anzi, la quasi certezza - di conseguire fini opposti a quelli cui si vorrebbe tendere a proposito della disponibilità degli spazi necessari per lo svolgimento delle -manifestazioni.

Comunque di questi e di altri problemi si potrà parlare in sede di esame degli articoli: quel che ora è importante sottolineare è la totale assenza di una

impostazione di principio da parte del Parlamento a proposito degli enti che operano nel settore della cultura e della ricerca promuovendo manifestazioni di livello internazionale come la Triennale di Milano, la Biennale di Venezia o la Quadriennale di Roma. È una questione non astratta, bensì di estrema attualità: all'esame della Camera infatti, oltre al disegno di legge relativo alla Triennale, si trovano oggi anche il disegno di legge n. 3494, che prevede un nuovo ordinamento dell'« Ente autonomo Biennale di Venezia » e i progetti di legge nn. 1276, 1284 e 1766, concernenti « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma ».

Una prima riflessione : per la « Biennale » e la « Quadriennale » si prevede la fuoriuscita dal parastato; per la « Triennale » restano invece ferme le disposizioni della legge n. 70, con tutto quanto ciò comporta a proposito dello stato giuridizionale e del trattamento economico del personale.

Ritengo che ciò non sia un metodo d'agire corretto, così come non sarebbe valida la semplicistica soluzione di collocare tutti e tre gli enti fuori o mantenerli tutti e tre dentro il parastato: è una questione che presenta diversi aspetti e che va attentamente meditata, anche per tutti gli effetti che possono scaturire a proposito dei controlli sulla gestione dell'ente.

Va dunque, a mio avviso, trovata una soluzione unica per tutti e tre gli enti che costituisca una mediazione fra il controllo di gestione e l'efficienza e rapidità nelle decisioni che l'ente deve assumere per lo svolgimento delle manifestazioni cui è preposto.

Una seconda questione riguarda la struttura degli enti stessi: hanno un ordine, una finalità ed una tradizione in gran parte diversi, ma non ritengo che ciò giustifichi una così elevata divaricazione delle norme riguardanti la loro organizzazione interna così come è oggi e così come viene configurata nei disegni di legge che ho ricordato.

Delle due l'una: o si restituisce agli enti stessi, entro limiti precisi, una potestà statutaria, ed allora sarà lo statuto dell'ente a delineare l'organizzazione interna nel modo più rispondente alle sue finalità, oppure si continua a colpire con legge l'area statutaria, ed allora occorrre trovare un minimo comune denominatore che non faccia apparire il legislatore uno schizofrenico o, quanto meno, un frettoloso personaggio che tende solo a mettere il sigillo su decisioni prese da altri in base ad interessi particolaristici o di gruppo. Anche questo è, a mio avviso, un problema che dovremo risolvere prima di passare all'esame degli articoli dei progetti di legge che ho menzionato.

Un altro ordine di questioni riguarda il contributo statale a ciascun ente, o meglio la misura del contributo stesso. Il nocciolo del problema non è qui l'ammontare del contributo o la garanzia della sua periodicità, bensì l'uso del denaro pubblico in rapporto al fine per il quale viene erogato.

I soldi pubblici che affluiscono ogni anno alle casse di ciascuno degli enti in questione possono essere pochi o molti, sufficienti o insufficienti; per una valutazione del genere non si può però procedere senza avere un preciso dato di riferimento, che non può essere la valutazione della spesa ordinaria dell'ente ma che deve essere, invece, il numero ed il livello culturale delle esposizioni e delle manifestazioni collaterali di cui si assume l'iniziativa.

Per conseguire questo obiettivo sarebbe opportuno, a mio avviso, individuare un sistema che consenta di garantire a ciascun ente un contributo statale annuo fisso ed un altro variabile per ciascuno di essi, entro il limite di uno stanziamento globale annuale da individuarsi con legge di bilancio.

La ripartizione di questo stanziamento globale dovrebbe avvenire annualmente in base a canoni precisi e con altrettanto precise garanzie procedurali che valgano a scoraggiare ogni spinta clientelare o di gruppo e che consentano di tener conto delle manifestazioni previste e di quelle svolte l'anno precedente, al di fuori di quelle istituzionali dell'ente, ciascuno nel proprio settore.

Mi sembra che solo quando avremo chiarito questi problemi di carattere generale potremo inoltrarci nell'esame dei singoli progetti; ogni altro modo di procedere sarebbe contrario alla logica e scatenerebbe una comprensibile rincorsa da parte di ciascuno dei tre enti ad ottenere con future leggi quanto uno di essi ha già conseguito, continuando così in un caos legislativo che non giova certamente all'arte ed alla cultura nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO